Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 109° — Numero 66**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 11 marzo 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1967, n. **1438**.

Modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, che pone l'Istituto nazionale per il commercio estero alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, contenente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto adotta le misure e prende le iniziative che reputa necessarie per assicurare la protezione del prodotto italiano all'estero ed adempie a tutti quegli altri compiti che il Ministero del commercio con l'estero ritiene opportuno attribuirgli al fine di promuovere lo sviluppo dell'esportazione italiana ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto è un ente di diritto pubblico che gode di autonomia amministrativa e finanziaria nei limiti segnati dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 e dalle norme di questo ordinamento ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dai seguenti:

« L'Istituto a seguito di deliberazioni del comitato esecutivo può costituire: sezioni, agenzie, rappresentanze, anche in altre città dello Stato e all'estero.

Le deliberazioni predette sono adottate previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero; allorchè trattasi di istituzione di uffici all'estero, l'autorizzazione è concessa di concerto con i Ministeri degli affari esteri e del tesoro ».

Art. 4.

Il primo e il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

« Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, dura in carica quattro anni e può essere confermato ».

« Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto e ne dirige l'attività.

Il Ministro per il commercio con l'estero può nominare un vice presidente, su proposta del presidente, sentito il consiglio generale dell'Istituto. Il vice presidente esercita le funzioni a lui delegate dal presidente e sostituisce questi in caso di assenza o di impedimento ».

Art. 5.

Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio generale è costituito con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed è composto come segue:

1) il presidente dell'Istituto;

2) il direttore generale per gli accordi commerciali, il direttore generale per le valute, il direttore generale per lo sviluppo degli scambi, il direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;

3) il direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri, e un altro funzionario delegato dallo stesso Ministero;

4) il direttore generale delle dogane e I. I. del Ministero delle finanze;

5) due delegati del Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro e Ragioneria generale dello Stato;

6) due delegati del Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale per la tutela economica dei prodotti agricoli e della Direzione generale della produzione agricola;

7) un delegato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

8) un delegato del Ministero della marina mercantile;

9) un delegato del Ministero dei trasporti e della aviazione civile;

10) un delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

11) un delegato del Ministero delle partecipazioni statali;

12) un delegato dell'Ufficio italiano dei cambi, designato dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio stesso;

13) un delegato dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

14) dieci membri dei settori industria, commercio, artigianato, credito ed assicurazioni, in rappresentanza degli operatori degli scambi con l'estero, designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta delle associazioni di categoria;

15) un rapresentante del settore industriale a partecipazione statale designato dal Ministero delle partecipazioni statali;

16) quattro membri del settore agricolo, in rappresentanza dei produttori, designati dal Ministero della agricoltura e foreste, su proposta delle associazioni di categoria;

17) sei esperti nella materia degli scambi con l'estero, prescelti dal Ministero del commercio con l'estero;

18) tre membri in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori (impiegati ed operai) aventi interesse nella materia degli scambi con l'estero, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle associazioni di categoria;

19) un rappresentante designato dal personale dell'Istituto ».

« I delegati di cui ai numeri da 5) a 11) devono essere scelti tra il personale delle rispettive amministrazioni con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata ».

I membri non di diritto, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio hanno diritto ad un gettone di presenza nella misura che sarà determinata dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Art. 6.

Il primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

« Spetta al consiglio generale dell'Istituto, nell'ambito delle direttive generali determinate dal Ministero del commercio con l'estero:

1) deliberare lo statuto dell'ente ed il regolamento per il personale da approvarsi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro;

2) indicare le iniziative utili per il raggiungimento dei fini dell'Istituto;

3) approvare le direttive particolari che l'Istituto deve seguire nell'espletamento delle sue funzioni;

4) esprimere l'avviso sulla nomina del vice presidente e designare i componenti elettivi del comitato esecutivo;

5) deliberare i bilanci preventivi, le relative variazioni, e i conti consuntivi dell'Istituto, da sottoporre all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero ».

Art. 7.

L'art. 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Il comitato esecutivo è composto da nove membri, oltre il presidente ed il vice presidente, se nominato.

Del comitato esecutivo fanno parte quale membri di diritto:

1) il presidente dell'Istituto ed il vice presidente, se nominato;

2) tre direttori generali del Ministero del commercio con l'estero, designati dal Ministro per il commercio con l'estero;

3) il direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri;

4) un delegato del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

5) il rappresentante del personale dell'Istituto in seno al consiglio.

Gli altri tre membri sono eletti nel proprio seno dal consiglio generale.

I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I membri del comitato hanno diritto ad un gettone di presenza nella misura che è determinata ai sensi dell'art. 7, quarto comma:

Spetta al comitato:

1) stabilire le norme di funzionamento e di azione dell'Istituto sulle basi delle direttive particolari approvate dal consiglio generale;

2) predisporre i progetti dei bilanci preventivi e delle relative variazioni ed i conti consuntivi, da sottoporre alla deliberazione del consiglio generale;

3) deliberare le spese che per la loro entità non rientrano nella competenza del direttore generale;

4) deliberare i regolamenti interni di organizzazione e contabilità;

5) deliberare l'acquisto e la vendita di beni immobili, l'accettazione di donazioni, la costituzione in giudizio nelle liti attive e passive;

6) stabilire l'orario normale e straordinario di lavoro degli uffici centrali e periferici in Italia ed all'estero;

7) adottare tutti i provvedimenti riguardanti il personale secondo le modalità stabilite nel regolamento per il personale;

8) determinare l'istituzione nel territorio dello Stato ed all'estero degli uffici per lo svolgimento dei compiti devoluti all'Istituto; stabilire le norme di funzionamento di detti uffici e, previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, di concerto con quello del tesoro, il trattamento del personale addetto all'estero e le misure delle indennità da corrispondere al personale inviato in missione all'estero;

9) deliberare la nomina di commissioni consultive e tecniche e stabilire le misure delle indennità da corrispondere ai componenti, oltre alla misura del rimborso spese; deliberare inoltre la nomina di consulenti ed esperti stabilendo il relativo trattamento economico; le delibere che determineranno le indennità da corrispondersi ai membri delle commissioni consultive e tecniche oppure il trattamento economico degli esperti sono sottoposte all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministero del tesoro;

10) adottare le delibere in ordine ai programmi riguardanti le iniziative affidate all'Istituto dalle amministrazioni dello Stato.

Il comitato si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al mese ».

Art. 8.

L'art. 10 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Il direttore generale è nominato dal comitato esecutivo, su proposta del presidente, con l'osservanza delle norme all'uopo stabilite nel regolamento del personale.

La nomina è approvata con decreto del Ministro per il commercio con l'estero.

Il comitato esecutivo può dare incarico, ad uno o più funzionari di sovraintendere a gruppi di servizi.

Il direttore generale può conferire a questi funzionari deleghe per l'esercizio di competenze a lui spettanti.

Il direttore generale è preposto a tutti i servizi ed uffici dell'Istituto e partecipa alle sedute del consiglio generale e del comitato esecutivo con voto consultivo ».

Art. 9.

L'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed è composto da un funzionario di ruolo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di qualifica non inferiore ad ispettore generale, con funzioni di presidente, da un funzionario di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e da un funzionario di ruolo del Ministero dell'agricoltura e foreste, entrambi di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equivalente.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del consiglio generale e del comitato esecutivo.

Essi durano in carica quattro anni, possono essere confermati ed hanno diritto ad una indennità annua nonchè, per la partecipazione alle riunioni del consiglio generale e del comitato esecutivo ad un gettone di presenza. I relativi importi, gravanti sul bilancio dell'Istituto, sono determinati dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 10.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, corredato della delibera del consiglio generale e della relazione del collegio dei revisori, è sottoposto alla approvazione del Ministero del commercio con l'estero entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente a quello cui esso si riferisce.

Le variazioni del bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio generale e sottoposte entro i dieci giorni successivi al Ministero del commercio con l'estero per l'approvazione.

Il conto consuntivo, corredato della delibera dello stesso consiglio e della relazione del collegio dei revisori, è sottoposta all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello cui esso si riferisce.

Art. 11.

Gli organi dell'Istituto di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, scadono nei termini previsti dai precedenti articoli 4, 5 e 7.

Entro sessanta giorni dalla stessa data si provvederà all'integrazione del consiglio generale ed alla nomina del comitato esecutivo.

Entro sei mesi dalla data medesima il consiglio delibererà lo statuto dell'ente che sarà approvato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le disposizioni relative alla composizione ed alla durata del collegio dei revisori, di cui al primo ed al quarto comma dell'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, nel testo sostituito con l'art. 9 del presente decreto, avranno effetto dalla scadenza del mandato del collegio dei revisori attualmente in carica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1967

SARAGAT

MORO — TOLLOY — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 111. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1967, n. **1439**.

Modificazioni al regolamento che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e loro derivati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e loro derivati;

Visto l'art. 15 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 15 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, contenente il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e loro derivati, è sostituito dal seguente:

« Gli impianti devono avere una potenzialità sufficiente ad assicurare con regolarità la lavorazione dei quantitativi annui di materie prime indicati nell'atto di concessione, tenuto anche conto dei presumibili periodi di fermata per manutenzione ordinaria e straordinaria.

Al fine di accertare l'effettiva potenzialità degli impianti, le amministrazioni concedenti hanno la facoltà di imporre un esperimento di lavorazione a pieno regime per un periodo non superiore a due mesi.

Salvo casi di forza maggiore la lavorazione in ciascun mese non potrà mai discendere al di sotto della metà della lavorazione normale corrispondente ad un dodicesimo dei quantitativi annui di materie prime che alle imprese è concesso di trattare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 101. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1967, n. **1440**.

Richiamo alle armi, per speciali esigenze e per istruzione, di sottufficiali, graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 47, 51 e 54 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 119, primo e secondo comma, del decreto presidenziale 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;
Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi ed apparecchiature;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1968 contingenti per complessivi n. 2500 sottufficiali e n. 12.000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 102 — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967, n. **1441**.

Estinzione della fondazione scolastica « Maria Giacinta Pacifici », con sede in Sezze.

N. 1441. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Maria Giacinta Pacifici », con sede in Sezze (Latina), viene dichiarata estinta e il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica del ginnasio statale di Sezze per la istituzione di un premio o borsa di studio da disciplinare ai sensi dell'art. 5 della legge 30 marzo 1961, n. 304.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 100. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **1442**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica del Conservatorio di musica « G. Pierluigi da Palestrina » di Cagliari.

N. 1442. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Conservatorio di musica « G. Pierluigi da Palestrina », di Cagliari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 109. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1968, n. **126**.

Estinzione dell'opera pia « Morassi », con sede in Rivanazzano.

N. 126. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Morassi », con sede in Rivanazzano (Pavia), viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 104. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1968, n. **127**.

Estinzione dell'opera pia « Aldrisi Cappelli », con sede in Cremona.

N. 127. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Aldrisi Cappelli », con sede in Cremona, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale istituto elemosiniere, il cui statuto viene modificato all'art. 3.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 106. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1968.

Nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1966, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 122, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di quattordici posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1967, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 73, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 185 del 25 luglio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per quattordici posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto il decreto del Capo dello Stato dell'8 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1967, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 304, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 31 ottobre 1967, con il quale sono stati nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma i primi quattordici candidati dichiarati idonei nella graduatoria generale di merito approvata con decreto ministeriale 1° luglio 1967;

Vista la lettera n. 37672 in data 8 novembre 1967, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato alla Camera di commercio di Roma l'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 273, in data 31 ottobre 1967, del decreto presidenziale di nomina dei vincitori del concorso, affinchè, previa comunicazione agli interessati, provvedesse ad invitarli a prestare la prescritta cauzione entro quindici giorni dalla partecipazione di nomina da parte della stessa camera di commercio, per poter iniziare l'attività professionale;

Viste le dichiarazioni in data 23 agosto 1967 e 15 novembre 1967, con le quali il dott. Focas Giorgio ed il dott. Nattino Giampietro, vincitori del concorso, hanno, rispettivamente, rinunciato alla nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, e, pertanto, nei loro confronti deve essere revocata la nomina stessa;

Visto l'art. 13 della legge 23 maggio 1956, n. 515, che dà la facoltà al Ministro per il tesoro di nominare, in sostituzione dei rinunciatari, e nel limite di un terzo dei posti che si rendono disponibili, i concorrenti che risultino idonei in base alla graduatoria formata, ai sensi dell'art. 10 della citata legge, dalla commissione esaminatrice;

Visto che il primo degli idonei da nominare, ai sensi del citato art. 13, è il dott. Spila Maurizio, il quale ha presentato apposita istanza in data 28 novembre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del dott. Focas Giorgio e del dott. Nattino Giampietro, che hanno dichiarato di rinunciare alla nomina stessa.

Art. 2.

E' nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 maggio 1956, n. 515, il dott. Spila Maurizio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1968
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 277

(2089)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1967.

Ricostituzione della commissione incaricata di dare pareri sulla gestione e sul funzionamento della Discoteca di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, che prevede l'istituzione di una speciale commissione, incaricata di dare pareri su tutto quanto riguarda la gestione ed il funzionamento della Discoteca di Stato;

Visto il proprio decreto 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1961, con il quale si è costituita la commissione suddetta;

Considerato che il mandato triennale della commissione è scaduto ed è pertanto necessario provvedere alla sua ricostituzione per il triennio 1° ottobre 1967-30 settembre 1970;

Viste le lettere di designazione degli enti interessati;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e lo art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

La commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica) a norma dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, ed incaricata di dare pareri su tutto quanto riguarda la gestione ed il funzionamento della Discoteca di Stato, è così composta per il triennio 1° ottobre 1967-30 settembre 1970:

Presidente:

Padellaro dott. Giuseppe, direttore generale dei servizi informazioni - proprietà letteraria artistica e scientifica o, per sua delega, dal capo dell'ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica: isp. gen. Gino Galtieri.

Membri:

Di Rienzo dott. Carmine, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ligotti dott. Amedeo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Rossi dott. Mario, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Tommasini Pasquini dott. Ada, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Corapi avv. Salvatore, designato dal Ministero del lavoro e previdenza sociale in rappresentanza della Federazione industriali dello spettacolo;

Barone prof. Alfonso, esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Ronga prof. Luigi, esperto designato dall'Accademia dei Lincei.

Le mansioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Anna Barone, direttore di divisione.

Art. 2.

A ciascuno dei componenti ed al segretario della commissione sarà corrisposto il gettone di presenza previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa farà carico sul cap. 2551 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro (rubrica « Presidenza del Consiglio » e servizi dipendenti) per l'anno 1967 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1967

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1968
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 331

(1903)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 1968.

Nomina dei componenti il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante, tra l'altro, nuove norme per il credito all'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti la istituzione e la composizione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto l'art. 9 del vigente statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il consiglio generale della cassa medesima;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1964, con il quale sono stati nominati i componenti il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente di diritto pubblico, con sede in Roma;

Considerato che, per compiuto periodo di nomina, occorre provvedere al rinnovo dei componenti il citato organo;

Viste le designazioni effettuate ai sensi dell'art. 43 della predetta legge 25 luglio 1952, n. 949;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati componenti il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, istituito con il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, e riordinato con la legge 25 luglio 1952, n. 949, citata in premessa, i seguenti signori:

a) su designazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Bertone avv. Guido, Puccioni Mario, Santoprete dott. Filiberto e Verniano Angelo;

b) su designazione del Ministro per il tesoro:

Addario avv. Tommaso, Bragantini prof. avvocato Luigi, De Stefano dott. Mario, Bianchini dott. Edoardo e Ventura dott. Antonio, indicati dagli istituti ed aziende di credito partecipanti alla cassa;

Folena dott. Luigi, indicato dall'associazione bancaria italiana;

Chimenti dott. Domenico, indicato dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane;

Murè prof. Giuseppe, indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari italiane;

Raitano comm. Arturo, indicato dall'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari;

c) su designazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza delle categorie artigiane:

Della Marra dott. Francesco e D'Elia dott. Antonio.

I predetti dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1970 ed occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2011)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1967.

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1967-68 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visti i propri decreti, l'uno in data 30 giugno 1967, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrate e delle spese per l'esercizio 1967-68 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori:

gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » e, l'altro in data 1° ottobre 1967, con il quale sono state apportate alcune variazioni allo stato di previsione della gestione principale predetta del F.A.P.L.;

Considerato che lo stanziamento del capitolo 2 della gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili si è dimostrato esuberante, mentre, insufficiente è risultato lo stanziamento del capitolo 1 della stessa gestione, in relazione alla necessità di istituire corsi in numero maggiore di quello inizialmente previsto;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili del F.A.P.L. per l'esercizio 1967-68, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESE

In aumento:

Capitolo 1. — Spese per la istituzione e il funzionamento dei corsi destinati all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale (art. 3) . . . . L. 100.000.000

In diminuzione:

Capitolo 2. — Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali (articoli 3 e 12) . . . . L. 100.000.000

Roma, addì 20 novembre 1967

Il Ministro: BOSCO

(1909)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1967.

Costituzione del collegio dei revisori dei conti della Scuola archeologica italiana di Atene.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 della legge 18 maggio 1967, n. 394, relativo alla Scuola archeologica italiana di Atene;

Visto la lettera n. 148455 del 14 luglio 1967, con la quale il Ministero del tesoro ha designato i propri rappresentanti nelle persone della dott.ssa Elvira D'Amico n. Margutti e del dott. Bixio Cappucci, entrambi direttori di divisione, rispettivamente revisore effettivo e supplente in seno al collegio dei revisori dei conti della predetta scuola;

Visto l'appunto in data 27 ottobre 1967, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato il dott. Gaetano Predome ed il dott. Vito Agresti, revisori effettivi, ed il dott. G. Battista Cremisini, revisore supplente, quali propri rappresentanti in seno al collegio dei revisori della scuola stessa;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1968 e per la durata di un triennio è costituito il collegio dei revisori dei conti della Scuola archeologica italiana di Atene, che risulta così composto:

Predome dott. Gaetano, direttore generale del Ministero della pubblica istruzione, revisore effettivo, presidente;

Agresti dott. Vito, vice direttore del Ministero della pubblica istruzione, revisore effettivo;

D'Amico dott.ssa Elvira n. Margutti, direttore di divisione del Ministero del tesoro, revisore effettivo;

Cappucci dott. Bixio, direttore di divisione del Ministero del tesoro, revisore supplente;

Cremisini dott. G. Battista, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione, revisore supplente.

Art. 2.

La spesa per il funzionamento del suddetto collegio dei revisori dei conti graverà sui fondi annualmente a disposizione della Scuola archeologica italiana di Atene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1967

Il Ministro: GUI

(2010)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 2918 del 29 gennaio 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania comunica che l'avvocato Giovanni Clemente è stato eletto presidente della amministrazione provinciale di Avellino, in sostituzione del prof. Raffaele Ingrisano;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania, il prof. Raffaele Ingrisano con l'avv. Giovanni Clemente;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Giovanni Clemente è chiamato a far parte, quale presidente dell'amministrazione provinciale di Avellino, del comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in sostituzione del prof. Raffaele Ingrisano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(1956)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1968.

Istituzione degli uffici agricoli di zona di Gattinara e di Santhià.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli ispettorati medesimi;

Visto il decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, con il quale sono stati istituiti nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vercelli, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, gli uffici agricoli di zona di Varallo, Biella, Cavaglià, Buronzo, Cigliano;

Vista la lettera n. 9190 del 18 ottobre 1967 con cui lo Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vercelli ha chiesto lo spostamento della sede degli uffici agricoli di zona dal comune di Buronzo a quello di Gattinara, e dal comune di Cavaglià a quello di Santhià;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alla proposta di cui alla precedente nota;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto, in sostituzione degli uffici agricoli di zona di Buronzo e di Cavaglià, sono istituiti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vercelli ed alle sue dirette dipendenze gli uffici agricoli di zona di:

Gattinara, con sede nel comune di Gattinara, comprendente i territori dei comuni di Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Buronzo, Casanova Elvo, Cascine San Giacomo, Carisio, Collobiano, Castelletto Cervo, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Lozzolo, Oldenico, Massazza, Mottalciata, Roasio, Rovasenda, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Villarboit, per una superficie agraria forestale di Ha. 37.085 e di terreno coltivato di Ha. 27.822.

Santhià, con sede nel comune di Santhià, comprendente i territori dei comuni di Alice Castello, Borgo d'Ale, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Magnano, Roppolo, Salussola, Santhià, Viverone, Zimone per una superficie agraria forestale di Ha. 23.190 e di terreno coltivato di Ha. 17.372.

Roma, addì 14 febbraio 1968

Il Ministro: RESTIVO

(1904)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1968.

Autorizzazione alla S.p.A. « Revisa - Istituto per la revisione aziendale », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla S.p.A. « Revisa - Istituto per la revisione aziendale », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione allo esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La S.p.A. « Revisa - Istituto per la revisione aziendale », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

(2026)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1968.

Autorizzazione alla S.p.A. « Mi.Contar Italiana - fiduciaria di revisione », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla S.p.A. « Mi.Contar Italiana - fiduciaria di revisione », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La S.p.A. « Mi.Contar Italiana - fiduciaria di revisione », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

(2027)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1968.

Modifica dei decreti ministeriali 22 maggio 1964 e 2 gennaio 1968 riguardanti l'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 7 dicembre 1960, n. 1541;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1964, con il quale si è provveduto alla ripartizione dei servizi del Ministero della marina mercantile;

Visti i proprio decreti 18 gennaio 1966 e 2 gennaio 1968, recanti modifiche al decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1964 per quanto riguarda la composizione del Gabinetto del Ministro e della direzione generale del naviglio e l'articolo unico del decreto ministeriale 2 gennaio 1968 per quanto riguarda la composizione della direzione generale del demanio marittimo e dei porti sono modificati come segue:

GABINETTO DEL MINISTRO

Coordinamento dell'attività dei vari servizi del Ministero - Esame preliminare e smistamento della corrispondenza in arrivo - Trattazione di affari confidenziali; ricerche e studi in relazione all'attività del Ministro - Designazione di rappresentanti ed esperti del Ministero in seno a consigli e commissioni e in seno ad enti ed organizzazioni internazionali - Nomina dei membri del Consiglio superiore della marina mercantile - Onorificenze.

Ufficio legislativo: Perfezionamento dei provvedimenti legislativi e regolamentari predisposti dai vari servizi del Ministero. Esame degli schemi di provvedimenti legislativi o regolamentari diramati da altre amministrazioni - Consulenza giuridico-amministrativa, pareri su circolari, istruzioni di servizio ed altri provvedimenti aventi contenuto normativo - Esame dei provvedimenti predisposti dai vari servizi del Ministero che implicano la soluzione di questioni giuridiche complesse (richieste di parere al Consiglio di Stato, all'Avvocatura generale dello Stato, ecc.) - Esame di ricorsi gerarchici - Rapporti con il Parlamento.

Ufficio stampa: Comunicati del Ministero - Rapporti con la stampa, la radio e la televisione.

Ufficio studi economici: Inchieste e ricerche d'ordine generale nel campo dell'attività del Ministero - Problemi attinenti alla collaborazione internazionale da un punto di vista generale dell'amministrazione - Elaborazione del materiale per le relazioni al bilancio del Ministero - Raccolta di documentazioni tecniche - Statistiche - Rapporti con l'Istituto centrale di statistica e con gli altri enti pubblici interessati all'attività economico-finanziaria della marina mercantile - Relazioni annuali.

Ufficio organizzazione e metodi: Analisi della efficacia delle strutture organizzative esistenti, studio del loro miglioramento ed assistenza nell'applicazione dei mutamenti approvati - Approntamento e perfezionamento dei metodi di lavoro nei settori speciali (macchine, documentazione, archiviazione, ecc.) - Coordinamento delle pubblicazioni interne e degli stampati - Corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale - Rapporti con la scuola superiore della pubblica amministrazione - Relazioni pubbliche.

Segreteria del Consiglio superiore della marina mercantile.

Ufficio Patto Atlantico: Trattazione generale delle questioni di competenza dell'amministrazione della marina mercantile derivanti dalla partecipazione italiana all'Organizzazione del trattato nord atlantico (NATO) e ad altre organizzazioni difensive - Rapporti con le predette organizzazioni e partecipazione alle relative conferenze internazionali - Rapporti con le altre amministrazioni dello Stato, con enti ed organizzazioni nazionali - Coordinamento nell'ambito dell'amministrazione della marina mercantile - Segreteria NATO-UEO.

DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

Segreteria del direttore generale

Ispettorato generale del regime amministrativo e fiscale delle navi.

Divisione I - Problemi generali sul regime giuridico delle navi:

Studi sulla legislazione nazionale e sulla regolamentazione internazionale relativi alla proprietà navale, alla stazza, alla classificazione delle navi, in materia di organizzazione del naviglio per evitare l'inquinamento delle acque, sui problemi giuridici derivanti dalla introduzione della propulsione nucleare e di nuovi tipi di navi (hovercraft, anfibi, aliscafi, ecc.) anche con riguardo al naviglio fluvio-marittimo - Vigilanza sul registro italiano navale e sull'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Disciplina del naviglio da diporto e ogni altro problema attinente.

Divisione II - Regime fiscale delle navi:

Studi sulla legislazione doganale e fiscale internazionale - Esame dei prezzi delle costruzioni navali sul mercato internazionale - Autorizzazioni all'importazione e all'esportazione di naviglio di nuova costruzione - Agevolazioni fiscali per i contratti navali - Esenzioni doganali - Reintegrazioni daziarie e fiscali per i materiali ed i prodotti nazionali - Esenzioni fiscali per combustibili e lubrificanti - Stralcio di questioni in materia di provvidenze per il recupero e la rimessa in efficienza di navi.

Divisione V - Disciplina amministrativa del naviglio mercantile:

Individuazioni delle navi - Assegnazione del nome alle navi maggiori - Nazionalizzazioni - Documenti di bordo - Iscrizioni e cancellazioni dalle matricole e dai registri - Proprietà navale - Armamento - Privilegi e ipoteche - Sequestri - Autorizzazioni al trasferimento dal traffico alla pesca e viceversa, d'intesa con la Direzione generale della pesca marittima - Acquisti di navi all'estero - Finanziamenti e questioni valutarie, doganali e fiscali - Dimissioni di bandiera - Schedario generale del naviglio - Ritrovamento e ricupero di relitti fuori dei porti - Sinistri marittimi - Inchieste e nomina delle relative commissioni - Avarie - Assistenza e salvataggio.

Ispettorato generale delle costruzioni navali e della utilizzazione del naviglio nell'interesse pubblico.

Divisione III - Costruzioni navali:

Politica dell'industria dell'armamento e delle costruzioni navali - Studi comparati delle legislazioni estere - Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento - Credito navale - Accordi con la Direzione generale della pesca marittima per la programmazione di costruzioni per la pesca - Vigilanza dell'attività economico-amministrativa dei cantieri e stabilimenti per costruzioni e riparazioni navali, in quanto prevista da leggi speciali - Stralcio di pratiche relative a provvedimenti previsti da leggi non più in vigore, in materia di costruzioni navali - Apprestamenti difensivi sulle navi.

Divisione IV - Utilizzazione del naviglio nell'interesse pubblico:

Requisizione e noleggio di navi per conto dello Stato - Determinazione e liquidazioni dei compensi - Indennità di perdita e di avaria - Danni di guerra - Valutazioni di navi, galleggianti ed attrezzature portuali e da pesca, sotto l'aspetto amministrativo - Assicurazioni - Schedario speciale del naviglio.

Roma, addì 15 febbraio 1968

Il Ministro: NATALI

(2088)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XVI Fiera campionaria di Roma ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVI Fiera campionaria di Roma », che avrà luogo a Roma dal 25 maggio al 9 giugno 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(2024)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVIII Salone internazionale della tecnica - V Salone internazionale della montagna », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVIII Salone internazionale della tecnica - V Salone internazionale della montagna » che avrà luogo a Torino dal 20 settembre al 2 ottobre 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 febbraio 1968

(2023) p. *Il Ministro*: MEZZA

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1968.

Nomina del collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1926, n. 421, convertito in legge 2 giugno 1926, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico e del collegio sindacale dell'associazione citata;

Viste le designazioni effettuate dai Ministeri competenti e dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1968, è così composto:

Onofri dott. Rino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Allegra dott. Mario, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Fadda dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Carlizzi dott. Tommaso, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Scifoni dott. Filippo, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Cacopardi dott. Mario, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sabadin dott. Natalino, sindaco supplente, in rappresentanza dell'Associazione sindacale fra le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(2086)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1968.

Modifica dell'ordinanza approvata con decreto ministeriale 26 settembre 1966, concernente l'ammissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603 e proroga, a favore degli insegnanti di ruolo, del termine per la presentazione delle domande.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente la immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media;

Vista l'ordinanza approvata con decreto ministeriale 26 settembre 1966, che reca modalità e termini per la esecuzione della legge predetta;

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI, n. 893, pronunziata all'udienza del 1° giugno 1967 e pubblicata nei modi di legge alla udienza del 9 dicembre 1967, con la quale è stata annullata la disposizione dell'art. 5, quinto comma sub *a*) del citato decreto ministeriale 26 settembre 1966, che prescriveva agli aspiranti di dichiarare nelle domande, fra l'altro, la loro qualità di insegnanti non di ruolo;

Ritenuto che occorre, per l'esecuzione del suddetto giudicato, sostituire la norma annullata ed impartire disposizioni al fine di consentire che gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari, ai ruoli transitori ordinari ed ai ruoli speciali transitori degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica partecipino all'immissione nei ruoli della scuola media;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5, quinto comma sub *a*) dell'ordinanza approvata con decreto ministeriale 26 settembre 1966 per la esecuzione delle norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, è così sostituito:

« In ogni domanda l'aspirante deve dichiarare, a pena di nullità della domanda stessa:

a) le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita; le coniugate indicheranno il cognome da nubili, facendo seguire il nome proprio e il cognome del coniuge) e la qualità di insegnante non di ruolo, di ruolo ordinario, di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, ovvero di insegnante elementare di ruolo, in base alla quale chiede di essere ammesso al concorso. Gli insegnanti di ruolo ordinario, di ruolo transitorio ordinario e di ruolo speciale transitorio degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica indicheranno, altresì, la cattedra e le relative materie di insegnamento, la scuola e la sede di titolarità (non quelle ove eventualmente siano in assegnazione provvisoria) ».

Art. 2.

Gli aspiranti appartenenti ai ruoli ordinari, ai ruoli transitori ordinari e ai ruoli speciali transitori degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica possono, nel termine di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, chiedere l'immissione nei ruoli della scuola media con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 dell'ordinanza approvata con decreto ministeriale 26 settembre 1966.

Coloro che abbiano già chiesto l'immissione nei ruoli della scuola media e siano stati esclusi dal concorso con provvedimento del competente provveditore agli studi a causa della loro appartenenza ai ruoli presenteranno la sola domanda, facendo riferimento, per quanto concerne la documentazione, a quella presentata nel termine stabilito dall'art. 6, terzo comma, dell'ordinanza sopracitata.

Non saranno presi in considerazione documenti comprovanti titoli conseguiti dopo la scadenza del termine indicato nel precedente comma.

Art. 3.

I provveditori agli studi, verificata la tempestività e la regolarità delle domande presentate ai sensi del precedente articolo, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti per l'immissione in ruolo, procederanno alla valutazione dei titoli degli aspiranti secondo le norme dell'art. 7 dell'ordinanza approvata con decreto ministeriale 26 settembre 1966, e con proprio decreto includeranno i nominativi degli aspiranti stessi al posto di graduatoria spettante in base al punteggio complessivo e, a parità di punteggio, in base all'età.

Art. 4.

Il contingente di cattedre di educazione artistica e di educazione musicale di cui all'allegato *A* dell'ordinanza approvata con decreto ministeriale 26 settembre 1966 è aumentato, in ogni provincia, di tante unità quanti

sono gli insegnanti che, essendovi stati assegnati a seguito del collocamento nei ruoli speciali transitori di disegno e di canto corale delle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale, secondo il disposto dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1965, n. 1373, ottengano l'immissione nel ruolo ordinario, rispettivamente di educazione artistica e di educazione musicale, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603 e del presente decreto.

Art. 5.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto negli articoli precedenti valgono le norme dell'ordinanza approvata con decreto ministeriale 26 settembre 1966 e pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 27 settembre 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1968
Registro n. 15 *Pubblica istruzione, foglio n.* 355

(2200)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1968.

Nomina del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale istruzione addestramento settore artigiano (INIASA).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1964, n. 839;

Visti i propri decreti in data 10 dicembre 1964, concernenti la nomina del presidente dell'istituto e dei componenti il consiglio di amministrazione;

Ritenuta la necessità di provvedere, a norma di statuto, al rinnovo delle predette cariche;

Viste le designazioni delle amministrazioni e delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raimondo Michetti è confermato nella carica di presidente dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano si compone, oltre che del presidente dell'istituto, dei seguenti membri:

Bellini Sauro, in rappresentanza del centro nazionale dell'artigianato;

Titomanlio on.le Vittoria, in rappresentanza del movimento artigiano femminile;

Benedetto dott. Enzo, in rappresentanza dell'unione nazionale scuole artigiane e laboratori;

Germozzi cav. Manlio, Giovannini comm. Renato, Albanesi comm. Tullio, Minnucci cav. Amilcare e Calabrini Adriano, in rappresentanza di organizzazioni sindacali artigiane a carattere nazionale;

Bacci Guglielmo, Codazzi dott.ssa Alessandra, Zaccagnini dott. Mario, Molinari Antonio e Della Motta Giuseppe, in rappresentanza di organizzazioni sindacali di lavoratori a carattere nazionale;

Mastrovito avv. Francesco, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fusillo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Cerbo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Lusignoli avv. Aldo, in rappresentanza del comitato nazionale per la produttività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

(1910)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1968.

Nomina di un membro supplente del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 9 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 17 agosto 1965, con il quale venne disposta la nomina del dott. Saverio Santaniello — già addetto commerciale di 1ª classe — come membro supplente del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma di cui sopra è cenno;

Visto il telespresso n. 140/2783 del 6 febbraio 1968, con il quale il Ministero degli affari esteri ha designato il consigliere di ambasciata dott. Marcello Serafini come membro supplente del predetto comitato, in sostituzione del consigliere di legazione dott. Saverio Santaniello sopracitato, destinato ad altro incarico;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il consigliere di ambasciata dott. Marcello Serafini è nominato membro supplente del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, in caso di assenza o di impedimento del dott. Giovanni Vincenzo Soro, direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del consigliere di legazione dott. Saverio Santaniello, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1968

Il Ministro: TOLLOY

(2084)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1968.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « Sacelit - Manufatti cemento - S.p.A. », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta « Sacelit - Manufatti cemento S.p.A. », con sede in Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per l'importazione di un impianto idraulico dalla Svizzera, di cui al Mod. B. Import numero 4.479.384 del 7 maggio 1962 della Banca provinciale lombarda di Milano per l'importo di D.M. 37.000;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Ritenuto che la ditta su citata non ha importato, entro i termini prescritti, il suindicato impianto;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dello erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata, mediante fideiussione della Banca provinciale lombarda, pari al 10 % del controvalore in lire italiane dei D.M. 37.000 di cui al sopracitato Mod. B-Import.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1968

Il Ministro: TOLLOY

(1957)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1968.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla « S.a.s. Allevamento avicolo di Mira dei F.lli Fortuni » già con sede in Venezia-Mestre.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la S.a.s. Allevamento avicolo di Mira dei F.lli Fortuni, già corrente in Venezia-Mestre ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per la importazione di merci varie dall'Olanda, di cui al Mod. *B* Import n. 1.726.359 emesso in data 27 ottobre 1961 dal Banco di Sicilia - Filiale di Venezia per l'importo di U.S. $ 2.708,19 (duemilasettecentotto e diciannovecentesimi di dollaro);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Ritenuto che la ditta su citata non ha importato, entro i termini prescritti, parte alcuna della merce di cui al sopra indicato Mod. *B* Import;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta « S.a.s. Allevamento avicolo di Mira dei F.lli Fortuni », mediante fideiussione del Banco di Sicilia, nella misura del 10 % del controvalore in lire italiane di U.S. $ 2.708,19 (duemilasettecentotto e diciannovecentesimi di dollaro).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1968

Il Ministro: TOLLOY

(1981)

ORDINANZA MINISTERIALE 1° marzo 1968.

Revoca del divieto di importazione da Israele di ruminanti e suidi e delle loro carni, dei prodotti ed avanzi animali, disposto con ordinanza ministeriale 7 agosto 1962.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 dello stesso mese, che stabilisce il divieto di importazione e di transito dall'Asia e dall'Africa dei ruminanti e dei suidi vivi, delle relative carni, dei prodotti ed avanzi animali per proteggere il territorio nazionale dalla peste bovina.

Considerato che il territorio di Israele risulta indenne dalla predetta infezione;

Ordina:

Art. 1.

Dai divieti di importazione e di transito stabiliti nell'art. 1 della ordinanza ministeriale 7 agosto 1962, sono escluse le provenienze da Israele.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(2343)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 9 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giacomo Lardon, console onorario di Norvegia a La Spezia.

In data 9 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Augusto R. Arosemena, vice console onorario del Panama a Bologna.

In data 9 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Enrico Grisolia, console onorario di Colombia a Venezia.

(2034)

In data 9 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Dusan Avramon, console generale di Jugoslavia a Milano.

In data 9 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Pedro Saenz Graell, console generale del Panama a Napoli.

In data 9 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alaeddin Taluy, console generale di Turchia a Napoli.

(2035)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1115 Mod. 243 — Data: 17 luglio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Vergara Carmine, nato a Frattamaggiore il 12 dicembre 1913 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 155.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 Mod. 241 D.P. — Data: 19 luglio 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Varese — Intestazione: Fornari Carla, ved. Mozzanica nata a Venegona Superiore il 27 ottobre 1894 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 febbraio 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(2196)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1968, il comune di Mazara del Vallo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 424.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2202)

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1968, la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 868.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2203)

Autorizzazione al comune di Amendolara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1968, il comune di Amendolara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.004.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione di due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2204)

Autorizzazione al comune di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1968, il comune di Camastra (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.889.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2205)

Autorizzazione al comune di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Giardinello (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.653.143, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2276)

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Giarratana (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.284.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2277)

Autorizzazione al comune di Montesano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Montesano Salentino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.146.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2278)

Autorizzazione al comune di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Palazzolo Acreide (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2279)

Autorizzazione al comune di Carmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1968, il comune di Carmiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.548.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2206)

Autorizzazione al comune di Condrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1968, il comune di Condrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.793.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2207)

Autorizzazione al comune di Floresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1968, il comune di Floresta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.636.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2208)

Autorizzazione al comune di S. Maria Imbaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1968, il comune di S. Maria Imbaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.904.366, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2209)

Autorizzazione al comune di Staletti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1968, il comune di Staletti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.281.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2210)

Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1968, il comune di Stefanaconi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.065,595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2211)

Autorizzazione al comune di Agnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di Agnana (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.948.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2213)

Autorizzazione al comune di Acquanegra Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di Acquanegra Cremonese (Cremona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.805.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2212)

Autorizzazione al comune di Calanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di Calanna (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.563.603, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2214)

Autorizzazione al comune di Conselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di Conselice (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.213.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2215)

Autorizzazione al comune di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di Ferruzzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.115.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2216)

Autorizzazione al comune di Fusignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di Fusignano (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.774.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2217)

Autorizzazione al comune di Gissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1968, il comune di Gissi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2218)

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1968, il comune di Irsina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.221.532, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2219)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero caseari) per il periodo dal 28 novembre 1966 al 4 dicembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4.

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	488	1.031	zero	488	3.149	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	23.375	18.340	25.216	25.540	41.090
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.359	8.827	2.044	7.359	5.823	14.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	6.787	1.992	8.153	8.227	20.390
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	6.762	1.727	8.603	8.927	22.965
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	6.732	1.409	9.143	9.767	26.055
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	6.717	1.250	9.413	10.187	27.600
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	6.702	1.250	9.683	10.607	29.145
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	6.637	1.250	10.853	12.427	35.840
	24	8. superiore al 43 %	13.373	6.497	1.250	13.373	16.347	50.260
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	5.537	742	6.903	6.977	16.640
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	5.512	477	7.353	7.677	19.215
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	5.482	159	7.893	8.517	22.305
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	5.467	zero	8.163	8.937	23.850
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	5.452	zero	8.433	9.357	25.395
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	5.387	zero	9.603	11.177	32.090
	35	7. superiore al 43 %	12.123	5.247	zero	12.123	15.097	46.510

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	7.577	794	6.109	4.573	11.171
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % . . .	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % . . .	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	34.444
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	58.554
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	22.761	21.143	17.863	22.761	23.225	36.185
	48	b. altri	25.216	23.375	18.340	25.216	25.540	41.090
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1.5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903 (*g*)	5.537 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	6.977 (*g*)	16.640 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	7.353 (*g*)	5.512 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	7.677 (*g*)	19.215 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*g*)	5.482 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	8.517 (*g*)	22.305 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*g*)	5.467 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	8.937 (*g*)	23.850 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . .	8.433 (*g*)	5.452 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	9.357 (*g*)	25.395 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	5.387 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	11.177 (*g*)	32.090 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*g*)	5.247 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	15.097 (*g*)	46.510 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) . . .	6.109 (*g*)	7.577 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	4.573 (*g*)	11.171 (*g*)
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . . .	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	37.569
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	61.679

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	82.664 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	68.887 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	68.887 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	6.922 (*l*)	zero	zero	6.922
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	3.061	10.658	zero	3.061	3.715 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	9.749	zero	2.249	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi		Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero		15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero		15.973
		F. formaggi fusi:							
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994	(*i*)	18.473
	80 84	II. altri	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994	(*i*)	31.738
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307		11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr. e 1000 gr.;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l' Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(7076)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della 3ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Napoli per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12816, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 Bilancio trasporti, foglio n. 265, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 158/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967, e successive modifiche, relative alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

Il segretario tecnico superiore Casadio dott. Olindo è nominato membro della 3ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Napoli per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del pari qualifica Camardella p.i. Gioacchino, impossibilitato a proseguire nell'incarico per gravi motivi di salute di un suo congiunto.

Roma, addì 6 febbraio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(1987)

Sostituzione di un membro della 9ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Milano per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda Autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 149/P.2.1.1. in data 28 novembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni o sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il revisore Capo De Giorgi Michele è nominato membro della 9ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Milano per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del segretario tecnico Capo Faregna Emanuele, impossibilitato a proseguire nell'incarico per sopravvenuta malattia.

Roma, addì 6 febbraio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(1988)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1437 del 1° aprile 1965, con il quale fu bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 2788 del 1° settembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei sanitari idonei del concorso di cui trattasi;

Visto il proprio decreto n. 2790 in data 1° settembre 1967, con il quale sono state assegnate le condotte vacanti, dove è tra esse la condotta unica del comune di Gussola;

Viste le rinuncie da parte dei candidati partecipanti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Tonelli Gianfranco è dichiarato vincitore della condotta medica unica del comune di Gussola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Cremona, di questo ufficio e del comune di Gussola.

Cremona, addì 12 febbraio 1968

Il medico provinciale: BORROMEI

(2044)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 05620 in data 25 maggio 1966, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1965;

Visti i decreti di nomina della commissione giudicatrice del concorso e di ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata;

Considerato che il concorrente Iannuzzella Domenico non ha raggiunto il punteggio prescritto dall'art. 14 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per la dichiarazione di idoneità e pertanto è stato escluso dalla graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Guercio Fulvio	punti	60,686	su 120
2. Santangelo Raffaele	»	58,623	»
3. Marchianò Francesco	»	56,883	»
4. Lauriello Silvio	»	56,526	»
5. De Lisa Filippo	»	55,436	»
6. Guzzo Sabato	»	55,190	»
7. Pesce Giovanni	»	54,772	»
8. Cernelli Giuseppe	»	54,242	»
9. Vairo Cesare	»	53,964	»
10. Ricciardone Antonio	»	53,367	»
11. Scarabino Domenico	»	51,936	»

12. Del Baglivo Giuseppe . . . . punti 51,870 su 120
13. Siciliano Francesco . . . . » 44,930 »
14. D'Aiuto Carmelo . . . » 44,583 »
15. Billi di Sandorno Rizzardo . . . » 44,227 »
16. Benedetto Filippo . . . . » 43,439 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio e dei comuni interessati, e della prefettura di Salerno.

Salerno, addì 20 febbraio 1968

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1721 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 05620 in data 25 maggio 1966;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Guercio Fulvio: Ascea;
2) Santangcio Raffacle: Stio;
3) Marchianò Francesco: S. Cipriano Picentino - 2ª zona;
4) Lauriello Silvio: Campora;
5) Guzzo Sabato: Laurino;
6) Cernelli Giuseppe: Roscigno;
7) Vairo Cesare: Laureana Cilento;
8) Ricciardone Antonio: Stella Cilento;
9) Scarabino Domenico: S. Mauro Cilento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio e dei comuni interessati, e della prefettura di Salerno.

Salerno, addì 20 febbraio 1968

Il medico provinciale: GALLO

(2045)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 101511 del 10 marzo 1966, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1965;

Visto il decreto del medico provinciale n. 100624 del 7 febbraio 1967, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, bandito con il citato decreto del medico provinciale n. 101511 del 10 marzo 1966;

Visto il decreto del medico provinciale n. 100624 del 16 ottobre 1967, con il quale è stato provveduto alla ammissione, al suddetto concorso, dei candidati che ne hanno fatto regolare domanda;

Visto il decreto del medico provinciale n. 100624 del 1° agosto 1967, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso sopra specificato;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali, svolte da detta commissione giudicatrice;

Considerate legittime e regolari tutte le operazioni sopra citate;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1965:

1. Gatti Gregorio . . . . . . punti 69,349 su 100
2. Sauro Nazzario . . . . . » 65,057 »
3. Greco Enzo . . . . . . » 62,801 »
4. Faustini Flavio . . . . . » 60,255 »
5. Piccolboni Giuseppe . . . . » 59,988 »
6. Tellarini Ennio . . . . » 59,354 »
7. Fincato Gian Carlo . . . . » 59,065 »
8. Buffatti Giovanni Maria . . . » 58,780 »
9. Gambin Principalle Delmo . . » 58,697 »
10. Salvioli Mariani Massimiliano . . » 57,950 »
11. Pravadelli Pier Giorgio . . . » 57,767 »
12. Micheletti Agostino . . . » 57,250 »
13. Botton Lamberto Walter . . . » 57,054 »
14. Facchetti Giovanni Battista . . . » 56,859 »
15. Sebastiano Fabio . . . » 56,829 »
16. Musumeci Sergio . . . . » 56,780 »
17. Confente Remo . . . . . » 56,256 »
18. Resta Marco . . . . . » 55,434 »
19. Cillerai Pier Luigi . . . . . » 55,341 »
20. Dovigo Luigi . . . . » 54,953 »
21. Maffezzoli Agostino . . . . » 54,370 »
22. Colpi Francesco . . . . . » 54,084 »
23. Vecchini Eraldo . . . . . » 53,126 »
24. Bellico Carlo . . . . . . » 52,720 »
25. Truncali Michele . . . . . » 52,638 »
26. Tirindelli Roberto . . . . . » 51,775 »
27. Fossataro Roberto . . . . » 51,701 »
28. Bonfiglio Giacomo . . . . . » 51,449 »
29. Lolli Nicola . . . . . . » 51,396 »
30. Ferrarini Norberto . . . . . » 51,069 »
31. Benedetti Ruggero . . . . » 50,295 »
32. Aglietti Leone . . . . . . » 50,136 »
33. Bonfante Ezio . . . . . . » 49,778 »
34. Ferro Renzo . . . . . . » 48,060 »
35. Zaccaria Tarcisio . . . . . » 48,000 »
36. Molinari Orazio . . . . . » 44,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, all'albo della prefettura di Verona e all'albo dei comuni interessati.

Verona, addì 10 febbraio 1968

Il medico provinciale: D'AMATO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 100511 del 10 marzo 1966, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1965;

Visto il decreto del medico provinciale n. 100624 del 10 febbraio 1968, con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei al predetto concorso;

Visto l'ordine di preferenza, delle condotte messe a concorso, indicata dai candidati secondo l'ordine di graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati, risultano idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1965, e sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno segnate:

1) Gatti Gregorio: Verona, Borgo Trento;
2) Sauro Nazario: Verona, S. Nicolo Filippini;
3) Grego Enzo: Vigasio;
4) Faustini Flavio: Consorzi Boscochiesanuova Cerro Ver.;
5) Fincato Giancarlo: Velo Veronese;
6) Buffatti Giovanni Maria: S. Pietro Incariano;
7) Gambin Principalle Delmo: Roverchiara;
8) Pravadelli Pier Giorgio: Roverè Veronese;
9) Micheletti Agostino: Carpi di Villabartolomea;
10) Botton Lamberto Walter: Selva di Progno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, all'albo della prefettura di Verona, all'albo dei comuni e consorzi interessati.

Verona, addì 13 febbraio 1968

Il medico provinciale: D'AMATO

(1933)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8205 in data 12 dicembre 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara;
Visto il proprio decreto n. 6647 in data 20 novembre 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata, relativa ai concorrenti dichiarati idonei;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Sganzetta Gaudenzio	punti	58,57
2. Palumbo Carmelo	»	55,88
3. Boieri Carlo	»	55,35
4. Iuresich Giuseppe	»	54,80
5. Mazza Pierangelo	»	54,39
6. Mazzetti Gianmatteo	»	54,13
7. Radaelli Giuseppe	»	53,86
8. Invernizzi Giuseppe	»	52,01
9. Arata Giovanni	»	49,97
10. Prola Gianluigi	»	49,56
11. Sacco Livio	»	49,49
12. Antonioli Michele	»	48,97
13. Biscatti Tommaso	»	48,15
14. Spagnolini Vincenzo	»	47,72
15. Nobile Nunzio	»	47,41
16. Moia Giancarlo	»	46,88
17. Antonioletti Renzo	»	45,29
18. Vitalone Saverio	»	44,81

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 21 febbraio 1968

Il medico provinciale: CATANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara;
Ravvisata la necessità di provvedere, a norma delle vigenti disposizioni di legge, alla nomina dei vincitori;
Tenuta presente la graduatoria dei candidati risultati idonei e le preferenze indicate dagli stessi nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Sganzetta Gaudenzio: Romagnano Sesia;
2) Palumbo Carmelo: Bogogno;
3) Boieri Carlo: consorzio medico Borgoticino-Comignago;
4) Juresich Giuseppe: Fara Novarese;
5) Mazza Angelo: consorzio medico di Bèe-Arizzano-Vignone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 21 febbraio 1968

Il medico provinciale: CATANIA

(1976)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10707 del 13 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1966;
Considerato che, a seguito di rinunzie, si sono rese vacanti le condotte ostetriche dei comuni di Oppido M. e Stignano;
Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Franconeri Ada: Stignano Centro;
2) Musolino Maria: Oppido M. - frazione Piminoro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 23 febbraio 1968

Il medico provinciale: LANIA

(2056)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.